



La Rete della protezione e dell'inclusione sociale

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha istituito la Rete della protezione e dell'inclusione sociale quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000;

Visto, in particolare, i commi 2 e 3 del citato articolo 21 che prevedono che la Rete della protezione e dell'inclusione sociale sia presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e di essa facciano parte rappresentanti dei diversi livelli di governo – nazionale, regionale e locale - nonché, in qualità di invitato permanente, un rappresentante dell'INPS;

Visto l'articolo 16, commi 1 e 4, del suddetto decreto legislativo, che istituiscono rispettivamente il Comitato per la lotta alla povertà, quale specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21, e l'Osservatorio sulle povertà, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale;

Considerato che il funzionamento della Rete richiede un quadro di regole volte ad assicurare la piena efficacia e funzionalità allo svolgimento dei lavori;

Su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

(Finalità della Rete della protezione e dell'inclusione sociale)

1. La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata "Rete", ha le finalità previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Articolo 2

(Articolazioni della Rete)

1. Costituiscono organi della Rete:

- a) Il Presidente;
- b) l'Assemblea nazionale, di seguito denominata "Assemblea";
- c) i Comitati tecnici e i Gruppi di lavoro;
- d) i Tavoli regionali;
- e) i Tavoli di ambito territoriale.

Articolo 3

(Presidenza)

1. La Rete è presieduta, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero da un Sottosegretario all'uopo delegato.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea;
 - b) ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) rappresenta la Rete sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
 - d) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Rete;
 - e) garantisce il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Rete.

Articolo 4

(Assemblea nazionale)

1. L'Assemblea è composta dai componenti individuati dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 novembre 2017, adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017. Ciascun componente può indicare un suo sostituto delegato a rappresentarlo nelle sedute dell'Organismo in caso di assenza o impedimento.
2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - a) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Rete e relative modifiche;
 - b) elaborazione ed approvazione dei Piani di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2007;
 - c) elaborazione ed approvazione della proposta di linee di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
 - d) formulazione di proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Articolo 5

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce con cadenza almeno semestrale, su iniziativa del Presidente medesimo ovvero quando ne facciano richiesta almeno sei componenti.
2. Almeno una volta all'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani e delle linee di indirizzo di cui all'articolo 21, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017, viene convocata una sessione dedicata alla consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo settore.
3. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Presidente, viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, almeno otto giorni prima della seduta, da uno dei componenti.
4. La riunione è valida con la presenza del Presidente e di almeno un terzo dei componenti in rappresentanza delle regioni e delle province autonome e un terzo dei componenti in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali.
5. Le sedute relative all'approvazione o modifica dei Piani e delle linee di indirizzo di cui all'articolo 21, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in rappresentanza delle regioni e delle province autonome e della maggioranza dei componenti in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali.
6. I medesimi requisiti di cui al comma 5 sono richiesti per la validità delle sedute relative all'approvazione o modifica del Regolamento. Il Regolamento può essere modificato su proposta del Presidente o di almeno sei componenti ed è comunque approvato, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 147 del 2017, dalla maggioranza dei componenti.
7. Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno dei componenti o delegati non ne richieda espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi.
8. Le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, salvo quanto previsto dal comma 6.
9. La possibilità di partecipare all'Assemblea in videoconferenza è disciplinata dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Articolo 6

(Comitati tecnici e gruppi di lavoro)

1. Al fine dello svolgimento dei compiti affidati alla Rete dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, la Rete si avvale del supporto di uno o più Comitati tecnici, all'uopo costituiti, quali specifiche articolazioni tecniche della Rete medesima. I Comitati tecnici operano unitamente al

Comitato per la lotta alla povertà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

2. Ai Comitati tecnici è affidato il compito di istruire, esaminare e redigere tutti gli atti di competenza della Rete ed, in particolare, di elaborare lo schema dei Piani e delle linee di indirizzo di cui all'articolo 21, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
3. I Comitati tecnici sono presieduti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, e sono composti da un membro in rappresentanza della regione responsabile del coordinamento della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un membro in rappresentanza dell'ANCI, nonché un sottoinsieme di membri delle amministrazioni componenti la Rete in rappresentanza delle regioni e delle province autonome e dei comuni e degli ambiti territoriali, come individuati dalla Rete medesima. Le amministrazioni centrali partecipano ai Comitati tecnici per i profili di competenza.
4. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei Piani e delle linee di indirizzo di cui all'articolo 21, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nonché al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, la Rete può costituire gruppi di lavoro integrando una rappresentanza della Rete definita nelle modalità di cui al comma 3 con rappresentanti delle parti sociali e degli organismi del Terzo settore. I Gruppi di lavoro operano unitamente all'Osservatorio sulle povertà, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Articolo 7

(Segreteria tecnica)

1. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei comitati tecnici e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 6 sono assicurate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
2. La segreteria tecnica assicura il necessario raccordo con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità al fine di assicurare coerenza tra gli interventi programmati dai Piani di azione elaborati dai suddetti organismi e il quadro generale degli interventi programmato dalla Rete.

Articolo 8

(Tavoli regionali e di ambito territoriale)

1. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in Tavoli regionali e a livello di ambiti territoriali.
2. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei Tavoli, nonché la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali.
3. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 9

(Oneri)

1. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Roma, 23 novembre 2017